

Proposta di progetto di legge (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei lavoratori freelance)

Proposta di progetto di legge (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei lavoratori freelance) 3

<i>Introduzione</i>	3
<i>Art. 1</i>	3
<i>(Finalità e obiettivi)</i>	3
<i>Art. 2</i>	4
<i>(Sportello freelance)</i>	4
<i>Art. 3</i>	4
<i>(Forme di sostegno)</i>	4
<i>Art. 4</i>	5
<i>(Rapporti con la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali)</i>	5
<i>Art. 5</i>	5
<i>(Interventi per forme di aggregazione)</i>	5
<i>Art. 6</i>	5
<i>(Norma finanziaria)</i>	5

Proposta di progetto di legge (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei lavoratori freelance)

Introduzione

Il mercato del lavoro è sempre più complesso ed articolato. È ormai ineludibile rivedere l'ottica definitoria con cui si descrivono i suoi attori.

Da tempo ormai esiste ed è approfondita la questione della precarietà. In questa categoria, sempre di più si riconoscono quanti aspirano ad ottenere una stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro.

Dalle analisi della realtà, e in modo particolare di quella lombarda risulta essere numericamente significativa, ed in crescita, una "nuova" categoria, di professionisti senza albo che non aspirano alla summenzionata stabilizzazione, non vogliono essere assunti, desiderano portare il loro contributo di consulenti, senza che questo risulti, come ora, penalizzante.

Costoro operano nel tessuto produttivo italiano e lombardo, sono portatori di competenza, innovazione e flessibilità (come sempre più richiesto dal mercato).

Interpretano le esigenze dei committenti, intervenendo, puntualmente sulle necessità, rispondendo alle richieste senza appesantire le aziende, pubbliche e private, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Queste figure professionali sono costituite (a mero titolo di esempio) da formatori, consulenti finanziari, consulenti di direzione, creativi, scrittori, sviluppatori, controller, ricercatori ecc. Questi soggetti, tipicamente impiegati dalle aziende, necessariamente dichiarano tutto il proprio reddito (rappresentano un "costo aziendale" detraibile) e non godono delle detrazioni e delle facilitazioni riservate ai lavoratori dipendenti.

Costoro producono valore, hanno un costo aziendale competitivo, mantengono standard altissimi (la concorrenza in questi campi è feroce) e sono del tutto esclusi da qualsivoglia fonte di finanziamento, ammortizzatore o forma di protezione.

Il presente PDL mira al riconoscimento delle alte professionalità suddette. Non già per costituire uno o più albi, che non potrebbero rispondere alle esigenze summenzionate, ma per declinare gli interventi regionali in un'ottica più ampia, in modo da ricomprendere queste figure al momento del tutto escluse.

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, e nel quadro di iniziative di politiche attive del lavoro promuove e sostiene i soggetti che operano come *freelance* nei vari settori produttivi del territorio lombardo, riconoscendone la professionalità, la creatività e la rilevanza nel mercato del lavoro.

2. Le forme di sostegno previste dalla presente legge sono rivolte ai lavoratori *freelance*, intesi quali lavoratori autonomi che operano con piena autonomia decisionale presso la propria sede e con attrezzature proprie.

Art. 2 (Sportello *freelance*)

1. La Regione promuove, attraverso interventi finanziari, la costituzione di uno sportello *freelance* a livello regionale gestito in collaborazione con gli stessi operatori, con funzioni di promozione, coordinamento ed aggiornamento delle tematiche dei lavoratori *freelance*.

2. La Regione favorisce, in particolare, attraverso lo sportello:

- a) la stipulazione di convenzioni per l'accesso ai servizi di assistenza fiscale, previdenziale e legale;
- b) la costituzione di una banca dati in accordo con l'osservatorio di cui all'art. 6 della l.r. 22/06 che raccoglie, suddivisi per tipologia di attività, i *curricula* dei lavoratori *freelance*, al fine di favorire occasioni di lavoro anche attraverso lo scambio e l'accesso alle informazioni.

Art. 3 (Forme di sostegno)

1. La Regione attiva forme di sostegno a favore dei lavoratori *freelance* attraverso:

- a) la formazione e l'aggiornamento, anche attraverso formazione a distanza, abbonamenti a riviste specializzate e l'accesso a siti web e/o banche dati;
- b) gli incentivi per l'acquisto di beni strumentali innovativi e di nuove tecnologie;
- c) i finanziamenti per la copertura dei costi nella fase di avvio dell'attività;
- d) le misure di credito agevolato per progetti di sviluppo dell'attività.

2. Gli interventi di formazione e aggiornamento sono erogati attraverso un *voucher* spendibile in strutture di formazione e/o altre modalità riconosciute e documentabili, che garantiscano la qualità della formazione stessa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli interventi, i criteri e le modalità per l'accesso alle forme di sostegno di cui alla presente legge ed è definita la spesa ammessa al finanziamento; il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 4

(Rapporti con la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali)

1. La rappresentanza regionale di *freelance* partecipa ai lavori della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali), anche al fine di proporre iniziative di interesse per i lavoratori *freelance*, quale portatrice di competenze professionali nei vari settori produttivi in cui gli stessi operano.

2. La partecipazione è inizialmente e provvisoriamente consentita anche in assenza dei criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali di cui al regolamento regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7).

Art. 5

(Interventi per forme di aggregazione)

1.

Al fine di favorire forme di contratto e aggregazione, la Regione metterà a disposizione locali e strumentazioni.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede per l'esercizio 2009 e seguenti con le risorse stanziare in apposita UPB.

26 febbraio 2009